



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 DEL 24-05-2022

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI, MODALITA' DI IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA E COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE - STAGIONE ESTIVA 2022

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio, nella Casa Comunale e nella sua stanza,

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle aree suddette;

RITENUTO NECESSARIO, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 40 della Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/06/2008, relativo alle direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura;

VISTA la nota prot. 46768 del 23/05/2022 del Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 24/02/1992 *“Il sindaco è autorità comunale di protezione civile”*;



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/07/2008 con la quale è stato approvato il "Regolamento Comunale in materia di Fuochi controllati in agricoltura" di cui all'art.40, Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 del Codice Penale;

ORDINA

- Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade, ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il **termine perentorio del 01 giugno 2022**, di tenere i loro fondi, almeno per una **fascia di terreno di 20 metri** dalla scarpata e/o banchina, sgombrì di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a 20 metri dalla scarpata e/o banchina.
- I proprietari e i conduttori di edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo, industriale, turistico ricettivo ecc.), adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminativo o incolti, devono costantemente attuare **ogni misura utile ad impedire la propagazione di un eventuale incendio** all'edificio o sue pertinenze. A tal fine devono essere eliminate le sterpaglie e la vegetazione secca intorno i fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una **fascia di rispetto non inferiore a 10 metri**. In particolare dovranno essere allontanate e messe in sicurezza eventuali fonti di combustibile (carburanti, gas, plastiche, legname, carbone, resine, autovetture, ecc.) e dovrà essere eliminato qualunque materiale erbaceo o arbustivo secco, che possa costituire pericolo per l'immobile e i suoi eventuali occupanti in caso di incendio.
- Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, **una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10** in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

VIETA

- Nel periodo **dal 1 giugno 2022 al 15 ottobre 2022**, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanza sindacale da correlarsi con l'evoluzione della situazione meteorologica:
 - a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
 - b) di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;
 - c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie etc;
 - d) bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



- e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio
- f) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale e nei luoghi pubblici e la trasmissione a S.E. il Prefetto di Agrigento ed a tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza
- di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

Su tutto il territorio del Comune, nel periodo compreso dal 1 giugno 2022 al 15 luglio 2022 e dal 15 settembre 2022 al 15 ottobre 2022, oltre la distanza di 200 metri dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, **previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale di Santa Margherita di Belice** e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano e delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area interessata dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetrale lungo i solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, agrumeti, vigneti, mandorleti, pescheti, orti etc., sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 09:00 e solo esclusivamente se la zona circostante è stata arata per un raggio di almeno 10 metri.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, **fino a quando il fuoco non sia completamente spento.**

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno 6 metri;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



- c) le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile alle attrezzature impiegate, ai trattori, alle trebbiatrici, etc. dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 litri e per ogni trattore uno almeno di 8 litri;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia cartelli con la dicitura "**VIETATO FUMARE E INNESCARE FIAMME LIBERE**";

L'inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria variabile **da € 51,00 ad € 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della L.R. n. 16 del 06/04/1996 nonché sanzionate penalmente come previsto dal vigente Codice Penale.

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine Municipale avranno cura di far rispettare la presente ordinanza, perseguendo a norma di legge chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 1034/1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per "incompetenza", "eccesso di potere" o "violazione di legge", ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è prorogabile per esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi **HA L'OBLIGO** di darne immediato avviso ad uno dei seguenti recapiti telefonici

112	Numero unico di emergenza
1515	Corpo Forestale della Regione Siciliana
115	Vigili del Fuoco
112	Carabinieri
113	Polizia di Stato.
092539656	Comando Polizia Municipale

La presente ordinanza è trasmessa all'Associazione Rangers d'Italia Sezione Sicilia O.D.V. – Nucleo di Montevago, per quanto di loro competenza.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

f.to Mauro Giuseppe Di Napoli



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



IL SINDACO

On. Dott.ssa Margherita La Rocca

(firmato digitalmente)